

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 307

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Denominazione di origine dell'anguilla di Comacchio

ONOREVOLI SENATORI. - Ritengo opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge, in quanto ha in sé tutti gli elementi dell'attualità, pur essendo stato affidato all'esame della Camera dei deputati già nella X e XI legislatura. L'anguilla (*anguilla vulgaris* ed anche *Anguilla anguilla*) ha diversi nomi a seconda delle varie province, ed in generale è chiamata capitone quando supera i cinquanta centimetri di lunghezza e raggiunge un peso di 5-6 chilogrammi.

L'anguilla è caratterizzata da un corpo allungato subcilindrico, dal possedere una pinna impari poco alta, dotata di raggi molli, che partendo, sul dorso, a 5-6 centimetri dalla base delle pinne pettorali, circonda la parte posteriore del corpo, formando le pinne caudale ed anale; specialmente dopo l'apertura anale il corpo si fa più compresso. Il capo ha muso più o meno depresso, ottuso od appuntito; ciascuna narice ha due aperture, la mascella inferiore è un po' più lunga della superiore, la lingua è libera, i denti sono numerosi, quasi cilindrici, disposti a spazzola, la bocca ampia; esistono opercoli non visibili e l'apertura delle fessure branchiali è collocata anteriormente poco prima della base delle pinne pettorali. La pelle, munita di numerosissime squame approfondite nella cute, presenta un colore variabilissimo.

L'anguilla più nota in Italia ed all'estero è indubbiamente quella di Comacchio, città della provincia di Ferrara, la cui economia è sempre stata largamente legata alla produzione ed al commercio della stessa.

Gli abitanti di Comacchio, infatti, si sono sempre dedicati alla pesca in valli che sono note in tutto il mondo.

Il «casone» (casolare), la «tabarra» (dove si custodiscono gli attrezzi), i «lavorieri» (le ingegnose trappole di canne) rappresentano con i loro nomi la storia della pesca dell'anguilla di Comacchio.

Con questo disegno di legge si intende quindi assicurare la denominazione di origine al corrispondente territorio comunale e limitatamente ad una produzione realizzata secondo i sistemi tradizionali per garantirne, da un lato, la peculiarità e per tutelare, dall'altro, i diritti dei consumatori, troppo spesso tratti in inganno da produttori e commercianti senza scrupoli, che spacciano come proveniente da Comacchio un prodotto che raramente lo è.

Con l'articolo 2 si prevede un particolare contrassegno sulla confezione, atto a certificare permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto.

Con l'articolo 3 sono disciplinate scrupolose ispezioni nei luoghi di produzione per assicurare la provenienza e le caratteristiche del prodotto.

Con l'articolo 5 si prevede una serie di disposizioni contro le frodi e la concorrenza sleale e dall'articolo 6 in poi le relative sanzioni.

In sempre più vasti settori merceologici giustamente ci si muove da tempo per assicurare denominazioni di origine ai nostri prodotti, per garantirne la qualità sia all'interno che all'estero, soprattutto per salvaguardare il buon nome della tipicità della produzione locale.

Crediamo che anche l'anguilla di Comacchio la meriti. Anzi, ne siamo certi.

Così come siamo certi che gli onorevoli senatori, interpretando l'esigenza di cui mi faccio promotore, si vorranno adoperare per una rapida approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La denominazione «anguilla di Comacchio» è riservata a quella prodotta secondo sistemi tradizionali e pescata nelle acque interne della zona tipica di produzione geograficamente individuata dagli attuali confini del comune di Comacchio, dipendendo le sue caratteristiche e proprietà organolettiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Art. 2.

1. L'anguilla di Comacchio, sia essa viva o conservata, deve essere immessa in commercio provvista di un particolare contrassegno sulla confezione, atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto.

Art. 3.

1. Le ditte produttrici dell'anguilla di Comacchio sono tenute a consentire ispezioni nei locali di lavorazione e di pesca anche per quanto riguarda la tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare la provenienza e le caratteristiche del prodotto.

Art. 4.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1, anguille non rispondenti alle prescrizioni della presente legge o comunque fa uso della denominazione «anguilla di Comacchio» accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine, ivi comprese le indicazioni in lingue estere traducenti l'espressione «anguilla di Comacchio», o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare un prodotto non di provenienza della zona tipica, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di lire 10.000 per ogni anguilla posta in vendita o comunque distribuita al consumo fino ad un massimo di lire 5 milioni.

Art. 6.

1. Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 2 ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 7.

1. In caso di recidiva o nel caso che siano destinate alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero sotto la denominazione di cui all'articolo 1 anguille non corrispondenti ai requisiti di cui alla presente legge ovvero provviste di sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 5 e 6 sono raddoppiate.

Art. 8.

1. Chiunque, per quanto attiene alla produzione dell'anguilla di Comacchio, impedisce l'espletamento delle verifiche e dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controlli di cui all'articolo 3, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 500.000; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 3 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Art. 9.

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 comporta la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani a larga diffusione nazionale.

Art. 10.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 3;

b) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 2 e le modalità per la sua utilizzazione;

c) i sistemi di controllo della produzione dell'anguilla di Comacchio e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

d) la descrizione dei sistemi tradizionali di produzione dell'anguilla di Comacchio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

